

## **2. LINEE GUIDA S.G.S.L.: L'ORGANIGRAMMA DELLA SICUREZZA DELL'IMPRESA EDILE**

Diverse e molteplici sono le figure che operano nel sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro di un'Impresa<sup>1</sup> edile e altrettante sono quelle che operano nello stesso sistema per conto della Committenza<sup>2</sup>. Tra queste figure, in particolare tra alcune, dovrebbero stabilirsi rapporti finalizzati alla realizzazione di un sistema integrato di gestione della salute e sicurezza nello specifico luogo di lavoro, quale il cantiere temporaneo o mobile<sup>3</sup>.

Mettere a punto un organigramma "tipo" per un'Impresa edile in conformità con le indicazioni fornite dalle Linee Guida per un Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro (S.G.S.L.) Uni – Inail<sup>4</sup>, non può quindi prescindere dalla corretta identificazione dei ruoli assunti dalle diverse figure che entrano a far parte del processo edilizio, in particolare nella fase realizzativa, nominate dalla Committenza nonché dalle modalità di gestione dell'appalto.

La particolarità e specificità del settore delle costruzioni e dei suoi luoghi di lavoro ha infatti spinto le due organizzazioni Uni e Inail ad elaborare un ulteriore documento che fornisce indicazioni aggiuntive, di carattere interpretativo e di indirizzo applicativo<sup>5</sup>.

E' importante sottolineare che tali documenti si configurano come Linee – Guida finalizzate a garantire il raggiungimento degli obiettivi di salute e sicurezza con carattere volontario per le imprese e non possono quindi essere considerate

---

<sup>1</sup> L'Impresa, di qualsiasi natura essa sia, "si definisce l'attività economica svolta da un soggetto (individuale o collettivo) - l'imprenditore - che l'esercita in maniera professionale e organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi...Il responsabile è rappresentato da una o più persone fisiche, in forma individuale o associata, o da una o più persone giuridiche" (Istat, glossario). L'impresa edile è rappresentata dall'imprenditore, ovvero dal Datore di lavoro definito come "qualsiasi persona fisica o giuridica o soggetto pubblico che sia titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore e abbia la responsabilità dell'impresa e/o dello stabilimento (art.2 del D.Lgs. 626/94 e succ. mod. ed int.).

<sup>2</sup> La Committenza, o più precisamente il Committente di opere edili si definisce il "soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione (art. 2, comma 1, lettera b, D.Lgs. n. 494/1996); nel caso di appalto di opera pubblica, il committente è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell'appalto (art. 2 del Decreto Legislativo n. 528/99 che modifica e integra il D.Lgs. n. 494/1996). Il Ministero del lavoro ha precisato che "il committente" deve essere una persona fisica, in quanto titolare di obblighi penalmente sanzionabili (Circ. Min. Lav. n.41/1997 punto 3) ed inoltre, secondo il Ministero, "nell'ambito delle persone giuridiche pubbliche o private, tale persona deve essere individuata nel soggetto legittimato alla firma dei contratti di appalto per l'esecuzione dei lavori" (Circ. Min. Lav. n.41/1997).

<sup>3</sup> Con il termine "cantiere" si definisce "qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile" ovvero "i lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le linee elettriche, le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro ed inoltre lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile" (art.1 e Allegato n.1 D.Lgs 494/96 e succ. mod. ed int.).

<sup>4</sup> "Linee Guida per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul luogo di lavoro (SGSL)", Ente Nazionale Italiano di Unificazione UNI, settembre 2001

<sup>5</sup> "Linee Guida per SGSL, Indicazioni specifiche per l'applicazione nelle aziende di costruzioni esercenti cantieri temporanei e mobili", Ente Nazionale Italiano di Unificazione UNI, ottobre 2003

norme o specifiche tecniche da utilizzare a scopo di certificazione di parte terza né per attività di vigilanza da parte delle Autorità di controllo in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.

Senza entrare nel merito di tutti i contenuti delle Linee – Guida SGSL (tab.1) - che peraltro suggeriscono la possibilità per l'azienda di individuare una figura interna o esterna quale responsabile dell'azione di controllo globale sull'intero sistema - in questa sede si è ritenuto opportuno, prima di elaborare le procedure per le singole lavorazioni, mettere a punto la simulazione dell'applicazione di una procedura per la definizione di un organigramma tipo della sicurezza di un'impresa edile che opera in regime di D.Lgs 494/96 e successive modifiche ed integrazioni, ed i relativi flussi informativi.

Tab. 1 – Indice dei contenuti delle Linee Guida per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul luogo di lavoro (SGSL)”, Ente Nazionale Italiano di Unificazione UNI, settembre 2001

PREMESSA
A. FINALITA'
B. SEQUENZA CICLICA DI UN SGSL
C. LA POLITICA PER LA SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO
D. PIANIFICAZIONE
<b>E. STRUTTURA E ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA</b>
E.1 IL SISTEMA DI GESTIONE
<b>E.2 DEFINIZIONE DEI COMPITI E DELLE RESPONSABILITA'</b>
E.3 COINVOLGIMENTO DEL PERSONALE
E.4 FORMAZIONE, ADDESTRAMENTO, CONSAPEVOLEZZA
E.5 COMUNICAZIONE, FLUSSO INFORMATIVO E COOPERAZIONE
E.6 DOCUMENTAZIONE
E.7 INTEGRAZIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA NEI PROCESSI AZIENDALI E GESTIONE OPERATIVA
F. RILEVAMENTO E ANALISI DEI RISULTATI E CONSEGUENTE MIGLIORAMENTO DEL SISTEMA
F.1 MONITORAGGIO INTERNO DELLA SICUREZZA
F.2 CARATTERISTICHE E RESPONSABILITA' DEI VERIFICATORI
F.3 PIANO DEL MONITORAGGIO
F.4 RIESAME DEL SISTEMA

Le indicazioni in merito di carattere generale fornite dai due documenti sopracitati (tab. 2) evidenziano infatti la necessità di definire puntualmente i compiti e le responsabilità in continuità e coerenza con gli obiettivi esplicitati dalle politiche aziendali.

Tab. 2 – Indicazioni fornite dalle Linee Guida SGSL sulla “Definizione dei compiti e delle Responsabilità”

Linee Guida SGSL UNI - INAIL (settembre 2001)	Linee Guida SGSL UNI - INAIL Indicazioni specifiche per l'applicazione nelle aziende di costruzioni esercenti cantieri temporanei e mobili”, (ottobre 2003)
<p><b>E. Struttura e organizzazione del sistema</b></p> <p><i>E.1 Sistema di gestione (omissis)</i></p> <p><b>E.2 Definizione dei compiti e delle responsabilità</b></p> <p>Le responsabilità e la relativa autorità in materia di SSL sono definite in coerenza con lo schema organizzativo e funzionale dell'azienda.</p> <p>Nella definizione dei compiti organizzativi e operativi della direzione aziendale, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori, dovrebbero essere esplicitati e resi noti anche quelli relativi alle attività di sicurezza di loro competenza nonché le responsabilità connesse all'esercizio delle stesse, ed i compiti di ispezione, verifica e sorveglianza in</p>	<p><b>E.2 Definizione dei compiti e delle responsabilità</b></p> <p>La definizione dei compiti e delle responsabilità in materia di SGSL nelle imprese di costruzioni dovrebbe essere definita in via generale con riferimento all'intera impresa e, successivamente, ribadita e confermata a livello di singolo cantiere nel “Piano di SSL di cantiere”.</p> <p>La definizione dei compiti e delle responsabilità dovrebbe trovare riscontro in documenti scritti di data certa relativi, per esempio, a:</p>

<p>materia di SSL.</p> <p>Inoltre dovrebbero essere documentate e rese note a tutti i livelli aziendali le funzioni ed i compiti del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e degli eventuali addetti, del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza e degli addetti alla gestione delle emergenze, nonché i compiti e le responsabilità del Medico competente.</p> <p>La realizzazione e la politica del SGSL, gli obiettivi di mantenimento e/o miglioramento, l'organizzazione e le risorse tecniche ed economiche finalizzate alla realizzazione del sistema ed al conseguimento degli obiettivi rimangono nell'ambito delle attribuzioni e delle responsabilità esclusive del Datore di Lavoro e della direzione aziendale, se figura diversa.</p> <p>Il Datore di Lavoro può individuare un soggetto, dotato di adeguata capacità ed autorità all'interno dell'azienda, a cui affidare in tutto o in parte il compito, indipendentemente da ulteriori responsabilità aziendali, di coordinare e verificare che il SGSL sia realizzato in conformità al presente documento.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- eventuale identificazione, tramite delega, di datori di lavoro diversi dall'imprenditore ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 626/94, nel caso di cantieri configurabili come unità produttive autonome;</li> <li>- eventuale identificazione, tramite delega, del (o dei, ove si faccia riferimento ad unità produttive autonome) dirigente a cui il datore di lavoro trasferisce le funzioni relative alla sicurezza;</li> <li>- individuazione dei dirigenti e definizione dei loro compiti;</li> <li>- individuazione dei preposti-capicantiere e definizione dei loro compiti;</li> <li>- individuazione degli addetti a pronto soccorso, emergenza e antincendio e definizione dei loro compiti;</li> <li>- eventuale individuazione degli addetti alla verifica della regolarità delle attrezzature e definizione dei loro compiti;</li> <li>- individuazione del medico competente e definizione dei suoi compiti.</li> </ul>
--	--

In particolare per ciò che attiene la specificità delle imprese operanti nel settore edile è necessario procedere attraverso l'esplicitazione di due "livelli" organizzativi strettamente coerenti tra loro:

- il primo generale, fa diretto riferimento all'organizzazione dell'intera impresa edile decontestualizzata dalla specificità delle suo "luogo di lavoro";
- il secondo specifico per ogni cantiere in cui l'impresa edile opera.

Le ulteriori indicazioni fornite dalla Guida Operativa SGSL Uni – Inail<sup>6</sup>, esplicitano la procedura attraverso la quale definire la struttura e l'organizzazione del sistema, fornendo alcuni Moduli di esempio - quali: "Organigramma aziendale della sicurezza" (01/PGSS01); "Flussi comunicativi, formativi e relazionali" (PGSS02) e "Gestione della documentazione" (PGSS03) - che devono essere necessariamente adattato alla specificità dell'impresa edile.

Tab. 3 - Indicazioni fornite dalla Guida operativa alle Linee Guida SGSL sulla "Definizione dei compiti e delle Responsabilità"

<b>PGSS01</b>
<p><b>STRUTTURA E ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA</b></p> <p><b>1. SCOPO</b></p> <p>Scopo della presente procedura, in sintonia con l'obiettivo di promuovere e diffondere la cultura della sicurezza e la tutela della salute in azienda aumentando la sensibilità nei confronti della percezione del rischio e di garantire il monitoraggio continuo del sistema, è di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- definire gli strumenti per l'organizzazione di un sistema di gestione della salute e sicurezza in azienda;</li> <li>- portare a conoscenza e coinvolgere tutte le funzioni aziendali (dirigenti, preposti e lavoratori) nell'adozione del sistema.</li> </ul> <p><b>2. CAMPO DI APPLICAZIONE</b></p> <p>La presente procedura si applica a tutti i soggetti dell'azienda: datore di lavoro, dirigenti, preposti, lavoratori.</p> <p><b>3. COMPITI E RESPONSABILITÀ</b></p> <p>I compiti e le responsabilità in merito alla presente procedura sono le seguenti:</p> <p>Redazione: responsabile del sistema.</p> <p>Approvazione: datore di lavoro.</p> <p>Attuazione: tutte le figure aziendali.</p> <p><b>4. MODALITÀ OPERATIVE</b></p> <p><b>4.1 Struttura e gestione dell'organizzazione del sistema</b></p> <p>L'azienda sceglie di dotarsi di un SGSL strutturato secondo le "Linee Guida per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL)" UNI-INAIL.</p> <p>La strutturazione del SGSL è pensata in modo da dare attuazione a quanto esplicitato nella politica della salute e sicurezza sul lavoro mediante la realizzazione degli obiettivi stabiliti dall'azienda con la pianificazione.</p>

<sup>6</sup> "Linee Guida per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul luogo di lavoro (SGSL), Guida Operativa", Ente Nazionale Italiano di Unificazione UNI, ottobre 2003

Il SGSL è parte integrante del sistema di gestione generale dell'impresa, è adeguato alle attività svolte dalla stessa, alla sua dimensione ed alla natura e dimensione dei rischi presenti, così come evidente dalla documentazione allegata e prodotta durante l'implementazione del sistema.

La struttura organizzativa del sistema si riferisce all'organigramma aziendale con specifico rimando ai compiti ed alle responsabilità sulla sicurezza riportati nel modulo ESEMPIO 01/PGSS01 "Organigramma aziendale della sicurezza".

I ruoli, le responsabilità e le autorità vengono comunicati a tutti i livelli aziendali secondo le modalità previste dalla procedura "Flussi comunicativi, formativi e relazionali" (PGSS02) che prevede un programma di formazione ed informazione progettato dall'azienda ed una informazione mirata mediante una scheda di informazione mansione e mediante la distribuzione della modulistica che riporta appunto la suddivisione di ruoli, responsabilità ed obiettivi specificati per ogni figura.

La comunicazione ed il coinvolgimento, a tutti i livelli dell'azienda, in merito al SGSL assicura che le persone coinvolte siano:

- responsabili per la salute e sicurezza propria, di coloro che coordinano e degli altri con cui lavorano;
- consapevoli delle proprie responsabilità per la salute e sicurezza delle persone che possono risentire delle attività che essi controllano, come ad esempio i fornitori, i clienti, il pubblico;
- consapevoli dell'influenza della loro attività sull'efficacia del SGSL.

La struttura, le pratiche e le modalità operative per l'implementazione del sistema sono esplicitate nelle singole procedure e nella modulistica prevista dalle stesse, che costituiscono la documentazione del sistema.

**4.2 Risorse necessarie per l'implementazione del sistema**

In sintonia con l'obiettivo di coinvolgimento di tutte le funzioni aziendali nel sistema di gestione della sicurezza e nel miglioramento continuo dei livelli di sicurezza in azienda, questa considera risorse umane impegnate tutti i soggetti aziendali, responsabili in funzione del ruolo esercitato e secondo quanto definito nell'Organigramma aziendale della sicurezza" ESEMPIO 01/PGSS01 e nelle altre procedure del sistema.

L'azienda può individuare una figura aziendale quale responsabile del sistema che sia in grado di mantenere un controllo globale sull'intero sistema.

Il datore di lavoro, in collaborazione con i dirigenti ed i preposti, assicura che il SGSL sia:

- adeguato per dare attuazione alla politica aziendale relativa alla sicurezza;
- efficace per il raggiungimento degli obiettivi che si sono fissati;
- realizzato in conformità alle procedure definite per renderlo operativo.

Il datore di lavoro, inoltre, al fine di assicurare il funzionamento del SGSL mette a disposizione le risorse (umane, economiche, organizzative) necessarie per l'attuazione, il controllo ed il miglioramento del SGSL stesso.

Tutta la modulistica prevista dalla presente procedura viene gestita secondo quanto indicato nella stessa e nella "Gestione della documentazione" (PGSS03).

Come prima anticipato, di seguito si esplicitano i ruoli e le competenze per la costruzione di un organigramma di "secondo livello", ovvero specifico per un'impresa edile che opera in regime di 494/96 e succ. modifiche ed integrazioni<sup>7</sup>. Prima di entrare nel merito, è necessario puntualizzare quali sono le figure che operano a vario titolo all'interno di un'impresa edile, e le relative definizioni ai sensi del D.lgs.626/94 e succ. mod. ed int.<sup>8</sup> (tab.4).

Tab. 4 - Principali figure del sistema sicurezza definizioni ai sensi del D.lgs.626/94 e succ. mod. ed int.

Datore di Lavoro (DdL)	Soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'organizzazione dell'impresa, ha la responsabilità dell'impresa stessa ovvero dell'unità produttiva, quale definita ai sensi della lettera i), in quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale
Lavoratori	persona che presta il proprio lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari, con rapporto di lavoro subordinato anche speciale. Sono equiparati i soci lavoratori di cooperative o di società, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto delle società e degli enti stessi, e gli utenti dei servizi di orientamento o di formazione scolastica, universitaria e professionale avviati presso datori di lavoro per agevolare o per


<sup>7</sup> Decreto Legislativo 14/98/1996, n. 494 - Decreto Legislativo 19/11/1999, n. 528. Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili. - Modifiche e integrazioni al D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494 recante attuazione della direttiva 92/57/Cee concernente prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili.

<sup>8</sup> D. Lgs. 626/94 e succ. mod. ed int. Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro

	perfezionare le loro scelte professionali. Sono altresì equiparati gli allievi degli istituti di istruzione ed universitari e i partecipanti a corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori macchine, apparecchi ed attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici. I soggetti di cui al precedente periodo non vengono computati ai fini della determinazione del numero dei lavoratori dal quale il presente decreto fa discendere particolari obblighi
Servizio di prevenzione e protezione dai rischi (SPP)	Insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali nell'azienda, ovvero unità produttiva
Medico Competente (MC)	medico in possesso di uno dei seguenti titoli: 1) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia ed igiene del lavoro o in clinica del lavoro ed altre specializzazioni individuate, ove necessario, con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica; 2) docenza o libera docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia ed igiene del lavoro; 3) autorizzazione di cui all'art. 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277.
Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP)	persona designata dal datore di lavoro in possesso di attitudini e capacità adeguate
Rappresentate dei Lavorato (RLS)	persona, ovvero persone, eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro, di seguito denominato rappresentante per la sicurezza
Gruppo Gestione Emergenze (GGE) Servizio Pronto Soccorso (SPP)	Lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza


Le principali relazioni possono essere schematizzate come segue.

Fig. 1- Le relazioni tra gli "operatori" della sicurezza secondo il D.Lgs 626/94 e succ. mod. e int.



In relazione alle figure sopra individuate all'interno di un ipotetico cantiere edile soggetto alle disposizioni del D.Lgs 494/96 e succ. mod. ed int. i diversi soggetti dell'impresa hanno compiti precisi, oltre quelli definiti dal D.Lgs. 626/94 e succ. mod. ed int. che devono necessariamente interfacciarsi con quelli delle figure che operano per la committenza.

Fig. 2 – I principali ruoli degli operatori della sicurezza secondo il D.lgs. 494/96 e succ. mod. ed int.



I compiti assegnati dalla legislazione vigente in materia di sicurezza alle figure dell'impresa che operano all'interno di un cantiere sono legate ai diversi momenti che lo caratterizzano. Si assumono come acquisiti la maggior parte degli obblighi esplicitati dal D.Lgs 626/94 e succ. mod. ed integrazioni precedenti all'attività di cantiere, per circoscrivere il campo di indagine solo a quelli riferiti al momento di inizio lavori.

Per facilità di lettura per ogni operatore, prendendo spunto anche dalle linee guida SGSL, si sono individuate:

- le principali responsabilità per la sicurezza
- i momenti di attuazione delle responsabilità, articolati in prima dell'inizio dei lavori e durante l'esecuzione dei lavori;
- riferimenti normativi o altro; con quest'ultimo termine si evidenziano dei suggerimenti che non trovano riscontro nella normativa vigente e delle note di chiarimento.

RUOLO PER LA SICUREZZA: DATORE DI LAVORO		
RESPONSABILITÀ PER LA SICUREZZA	MOMENTI DI ATTUAZIONE	RIFERIMENTI NORMATIVI/ ALTRO
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Provvedere affinché ciascun lavoratore riceva un'adeguata <u>informazione</u> su: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) i rischi per la sicurezza e la salute connessi all'attività dell'impresa in generale;</li> <li>b) le misure e le attività di protezione e prevenzione adottate;</li> <li>c) i rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;</li> <li>d) i pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;</li> <li>e) le procedure che riguardano il pronto soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei lavoratori;</li> <li>f) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione ed il medico competente;</li> <li>g) i nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 12 e 15.</li> </ul> </li> </ul>	Prima dell'inizio dei lavori	Art. 21 D.Lgs. 626/94 succ. mod. int. <i>Qualora il cantiere presenti particolari rischi i lavoratori dovrebbero essere adeguatamente informati</i>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Assicurare che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni. La formazione deve avvenire in occasione: - <i>omissis</i> - ; b) del trasferimento o cambiamento di mansioni; c) dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi. Assicurare che la formazione sia periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi ovvero all'insorgenza di nuovi rischi.</li> </ul>	Prima dell'inizio dei lavori	Art. 22 D.Lgs. 626/94 e succ. mod. int. <i>Qualora il cantiere presenti particolari rischi i lavoratori devono essere adeguatamente formati</i>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fornire su richiesta del Committente o Responsabile dei Lavori i seguenti documenti/certificati/dichiarazioni per l'impresa ed i lavoratori autonomi: <ul style="list-style-type: none"> <li>- iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato</li> <li>- dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica</li> <li>- dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti</li> <li>- certificato di regolarità contributiva che può essere rilasciato, oltre che dall'INPS e dall'INAIL, per quanto di rispettiva competenza, anche dalle casse edili le quali stipulano una apposita convenzione con i predetti istituti al fine del rilascio di un documento unico di regolarità contributiva</li> </ul> </li> </ul>	Prima dell'inizio dei lavori e comunque su richiesta del Committente o Responsabile dei Lavori essendo un loro obbligo	Modifiche introdotte dalla D.Lgs. 276/2003 legge "Biagi", l'art.3, comma 8 del D.Lgs 494/96 e succ. mod. ed int.
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasmettere il PSC alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi – DdL impresa aggiudicataria -</li> <li>- Trasmettere il proprio piano operativo di sicurezza al coordinatore per l'esecuzione – DdL imprese esecutrici -</li> </ul>	Prima dell'inizio dei lavori	Art. 13 D.Lgs 494/96 e succ. mod. int
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mettere a disposizione dei rappresentanti per la sicurezza copia del piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) e del piano operativo di sicurezza (POS) almeno dieci giorni prima dell'inizio dei lavori.</li> </ul>	Prima dell'inizio dei lavori	Art. 12 D.Lgs 494/96 succ. mod. int



RUOLO PER LA SICUREZZA: DATORE DI LAVORO		
RESPONSABILITÀ PER LA SICUREZZA	MOMENTI DI ATTUAZIONE	RIFERIMENTI NORMATIVI/ ALTRO
- Provvedere prima dell'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) e delle modifiche significative apportate allo stesso, a consultare il Rappresentante per la Sicurezza (RLS) e a fornire eventuali chiarimenti sul contenuto del piano.	Prima dell'inizio dei lavori	Art. 14 D.Lgs 494/96 succ. mod. int
- Accettare il PSC e attenersi alle prescrizioni	Prima dell'inizio dei lavori	Art. 9 e 12 D.Lgs 494/96 succ. mod. int
- Redigere il piano operativo di sicurezza (POS) in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell'art. 4 D.Lgs. 626/94 e succ. mod. ed int.	Prima dell'inizio dei lavori	Art. 8. D.Lgs 494/96 succ. mod. int.
- Osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 3 del D.Lgs. 626/94 e succ. mod. ed int. ed inoltre garantire: <ul style="list-style-type: none"> <li>- la scelta dell'ubicazione di posti di lavoro (aree di cantiere) tenendo conto delle condizioni di accesso a tali posti, definendo vie o zone di spostamento o di circolazione;</li> <li>- la delimitazione e l'allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito dei vari materiali, in particolare quando si tratta di materie e di sostanze pericolose</li> </ul>	Prima dell'inizio dei lavori	Art. 8. D.Lgs 494/96 succ. mod. int
- Rendere esplicita l'eventuale delega per l'attuazione delle misure di sicurezza in cantiere .	Prima dell'inizio dei lavori	Non sono delegabili gli obblighi a carico del DdL esplicitai dall'art. 4, commi 1, 2, 4, lettera a), e 11 del D.Lgs. 626/94 succ. mod. int.
- Osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 3 del D.Lgs. 626/94 e succ. mod. ed int. ed inoltre garantire: <ul style="list-style-type: none"> <li>- il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrit�;</li> <li>- le condizioni di movimentazione dei vari materiali;</li> <li>- la manutenzione, il controllo prima dell'entrata in servizio e il controllo periodico degli impianti e dei dispositivi al fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;</li> <li>- l'adeguamento, in funzione dell'evoluzione del cantiere, della durata effettiva da attribuire ai vari tipi di lavoro o fasi di lavoro;</li> <li>- la cooperazione tra datori di lavoro e lavoratori autonomi;</li> <li>- le interazioni con le attivita' che avvengono sul luogo, all'interno o in proximita' del cantiere.</li> </ul>	Durante l'esecuzione dell'opera	Art. 8. D.Lgs 494/96 succ. mod. int.
- Adottare tutte le misure conformi alle prescrizioni di cui all'allegato IV ed inoltre: <ul style="list-style-type: none"> <li>- curare le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso, coordinamento con il committente o il responsabile dei lavori;</li> <li>- curare che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente.</li> </ul>	Durante l'esecuzione dell'opera	Art. 9 D.Lgs 494/96 e succ. mod. int
- Attenersi alle indicazioni del Coordinatore in di Fase di realizzazione e partecipare alle riunioni organizzative e di coordinamento organizzate	Durante l'esecuzione dell'opera	Art. 5 D.Lgs 494/96 succ. mod. int
- Adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei lavoratori; organizzando i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti; designando i lavoratori incaricati di attuare le misure di prevenzione e lotta antincendi previa consultazione dell'RLS(*)	Prima dell'inizio dei lavori e durante l'esecuzione dell'opera	Art.4 e 13 D.Lgs. 626/94 succ. mod. int

RUOLO PER LA SICUREZZA: DATORE DI LAVORO		
RESPONSABILITÀ PER LA SICUREZZA	MOMENTI DI ATTUAZIONE	RIFERIMENTI NORMATIVI/ ALTRO
- Attenersi a quanto previsto in merito alla valutazione del rischio rumore	Durante l'esecuzione dell'opera	Art. 9 D.Lgs 494/96 succ. mod. int
- Custodire, presso l'unità produttiva, la cartella sanitaria e di rischio del lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, con salvaguardia del segreto professionale, e ne consegna copia al lavoratore stesso al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, ovvero quando lo stesso ne fa richiesta.	Prima dell'inizio dei lavori e durante l'esecuzione dell'opera	Art.4 D.Lgs. 626/94 succ. mod. int
- Tenere un registro nel quale sono annotati cronologicamente gli infortuni sul lavoro che comportano una assenza dal lavoro superiore a tre giorni, compreso quello dell'evento. Nel registro sono annotati il nome, il cognome, la qualifica professionale dell'infortunato, le cause e le circostanze dell'infortunio, nonché la data di abbandono e di ripresa del lavoro. Il registro sul luogo di lavoro è tenuto conformemente al modello approvato con decreto del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale ed è a disposizione dell'organo di vigilanza.	Durante l'esecuzione dell'opera	Art.19 D.Lgs. 626/94 succ. mod. int

(\*)Quando e' previsto nei contratti di affidamento dei lavori che il committente o il responsabile dei lavori organizzati apposito servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori, i datori di lavoro, sono esonerati da tale obbligo sancito dall'articolo 4, comma 5, lettera a), del decreto legislativo n.626/1994 e succ. mod. ed int.(Art. 17 D.Lgs 494/96 e succ. mod. int)

RUOLO PER LA SICUREZZA: DIRETTORE TECNICO DI CANTIERE <sup>9</sup>		
RESPONSABILITÀ PER LA SICUREZZA	MOMENTI DI ATTUAZIONE	RIFERIMENTI NORMATIVI/ ALTRO
- Vigilare sull'osservanza dei piani di sicurezza, nell'ambito delle proprie competenze (**).	Durante l'esecuzione dell'opera	Art.31 "Merloni ter"

(\*\*) Questa formulazione sta a significare che il compito di far si che il ponteggio sia montato a norma, lo scavo dotato della adeguata pendenza o sbadacchiatura, o che i macchinari adottati siano quelli corretti per la tipologia di ambiente del cantiere, è del Direttore tecnico di cantiere dell'impresa in quanto sono disposizioni che l'impresa stessa ha formulato nel suo piano operativo (POS); la verifica dell'avvenuta applicazione è a carico del coordinatore in fase di esecuzione. Non sono delegabili gli obblighi a carico del DdL esplicitati dall'art. 4, commi 1, 2, 4, lettera a), e 11 del D.Lgs. 626/94 succ. mod. int.

<sup>9</sup> Figura dirigenziale incaricata della gestione del cantiere, compresa la sicurezza. E' nominato dall'appaltatore e risponde degli obblighi di quest'ultimo relativi al cantiere, quando siano delegabili. Può essere un titolare o un dipendente della ditta appaltatrice o un professionista esterno da questa individuato

RUOLO PER LA SICUREZZA: RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA <sup>10</sup>		
RESPONSABILITÀ PER LA SICUREZZA	MOMENTI DI ATTUAZIONE	RIFERIMENTI NORMATIVI/ ALTRO
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Essere consultato sulla designazione degli addetti al servizio di prevenzione, all'attività di prevenzione incendi, al pronto soccorso, alla evacuazione dei lavoratori;</li> <li>- Essere consultato in merito all'organizzazione della formazione</li> </ul>	Prima dell'inizio dei lavori	Art.19 626/94 succ. mod. int.
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ricevere una formazione adeguata</li> </ul>	Prima dell'inizio dei lavori	Art.19 626/94 succ. mod. int.
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formulare proposte in merito al PSC, è consultato dal Datore di Lavoro</li> <li>- Fare proposte in merito all'attività di prevenzione</li> </ul>	Prima dell'inizio dei lavori	Art. 14 D.Lgs 494/96 succ. mod. int Art.19 D.Lgs 626/94 succ. mod. int.
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ricevere le informazioni e la documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti le sostanze e i preparati pericolosi, le macchine, gli impianti, l'organizzazione e gli ambienti di lavoro, gli infortuni e le malattie professionali;</li> </ul>	Prima dell'inizio dei lavori e durante l'esecuzione dell'opera	Art.19 D.Lgs 626/94 succ mod. int.
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ricevere le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza</li> <li>- Formulare osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti</li> <li>- Fare ricorso, quando necessario, alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro e i mezzi impiegati per attuarle non sono idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.</li> </ul>	Durante l'esecuzione dell'opera	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori</li> </ul>	Durante l'esecuzione dell'opera	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accedere ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni</li> <li>- Avvertire il responsabile dell'azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività</li> </ul>	Durante l'esecuzione dell'opera	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Richiedere e ricevere dal DdL informazioni e la documentazione aziendale relativa agli infortuni e alle malattie professionali</li> </ul>	Quando richiesto	

<sup>10</sup> D.Lgs 626/94 succ mod. int. Art. 18. Rappresentazione per la sicurezza. "1. In tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il rappresentante per la sicurezza. 2. Nelle aziende, o unità produttive, che occupano sino a 15 dipendenti il rappresentante per la sicurezza è eletto direttamente dai lavoratori al loro interno. Nelle aziende che occupano fino a 15 dipendenti il rappresentante per la sicurezza può essere individuato per più aziende nell'ambito territoriale ovvero del comparto produttivo. Esso può essere designato o eletto dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali, così come definite dalla contrattazione collettiva di riferimento. 3. Nelle aziende, ovvero unità produttive, con più di 15 dipendenti il rappresentante per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, è eletto dai lavoratori dell'azienda al loro interno."

RUOLO PER LA SICUREZZA: LAVORATORE		
RESPONSABILITÀ PER LA SICUREZZA	MOMENTI DI ATTUAZIONE	RIFERIMENTI NORMATIVI/ ALTRO
- Sottoporsi ai controlli sanitari previsti se previsti per lo specifico cantiere	Quando programmato	Art. 5 D.Lgs. 626/94 succ. mod. int
- Partecipare ai corsi di formazione e informazione	Quando programmato	Art. 5 D.Lgs. 626/94 succ. mod. int
- Verificare, mediante il Rappresentante per la Sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute tramite presa visione del PSC e del POS	Durante l'esecuzione dell'opera	Art. 4 D.Lgs. 626/94 succ. mod. int
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Provvedere a prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul cantiere, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione ed alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.</li> <li>- Osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale</li> <li>- Utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;</li> <li>- Utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;</li> <li>- Segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dispositivi, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;</li> <li>- Non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;</li> <li>- Non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori</li> <li>- Contribuire insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro.</li> </ul>	Durante l'esecuzione dell'opera	Art. 5 D.Lgs. 626/94 succ. mod. int.
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Allontanarsi dal posto di lavoro ovvero da una zona pericolosa, in caso di pericolo grave, immediato e che non può essere evitato, la sua azione non può subire pregiudizio alcuno e deve essere protetto da qualsiasi conseguenza dannosa.</li> <li>- Prende misure per evitare le conseguenze in caso di pericolo grave e immediato e nell'impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, di tale pericolo, non può subire pregiudizio per tale azione, a meno che non abbia commesso una grave negligenza</li> </ul>	Durante l'esecuzione dell'opera	Art. 14 D.Lgs. 626/94 succ. mod. int

RUOLO PER LA SICUREZZA: LAVORATORE AUTONOMO		
RESPONSABILITÀ PER LA SICUREZZA	MOMENTI DI ATTUAZIONE	RIFERIMENTI NORMATIVI/ ALTRO
- Provvedere alla predisposizione dei documenti per la verifica dell'idoneità tecnico-professionale	Prima dell'inizio dei lavori comunque su richiesta del Committente o Responsabile dei Lavori essendo un loro obbligo	Modifiche introdotte dalla legge "Biagi", l'art.3, comma 8 del D.Lgs 494/96 e succ. mod. ed int.
- Prendere visione del POS e PSC	Prima dell'inizio dei lavori	Art. 5 e 12 D.Lgs 494/96 succ. mod. int
- Attenersi a tutte le misure prescrittive esplicitate dal POS e PSC	Durante l'esecuzione dell'opera	Art. 5 e 12 D.Lgs 494/96 succ. mod. int
- Utilizzare le attrezzature di lavoro in conformita' alle disposizioni del titolo III del decreto legislativo n. 626/1994 - Utilizzare i dispositivi di protezione individuale conformemente a quanto previsto dal titolo IV del decreto legislativo n. 626/1994 - Adeguarsi alle indicazioni del Coordinatore in fase di esecuzione	Durante l'esecuzione dell'opera	Art. 7 D.Lgs 494/96 succ. mod. int
- Provvedere a prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul cantiere, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione ed alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro. - Osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale - Utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza; - Utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione; - Segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dispositivi, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; - Non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo; - Non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori - Contribuire insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro.	Durante l'esecuzione dell'opera	Art. 5 D.Lgs. 626/94 succ. mod. int.

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Allontanarsi dal posto di lavoro ovvero da una zona pericolosa, in caso di pericolo grave, immediato e che non può essere evitato, la sua azione non può subire pregiudizio alcuno e deve essere protetto da qualsiasi conseguenza dannosa.</li> <li>- Prendere misure per evitare le conseguenze in caso di pericolo grave e immediato e nell'impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, di tale pericolo, non può subire pregiudizio per tale azione, a meno che non abbia commesso una grave negligenza</li> </ul>	<p style="text-align: center;">Durante l'esecuzione dell'opera</p>	<p style="text-align: center;">Art. 14 D.Lgs. 626/94 succ. mod. int</p>
---	--	---

RUOLO PER LA SICUREZZA: LAVORATORI INCARICATI ALL'ATTIVITA' DI PREVENZIONE E LOTTA ANTICENDIO, DI EVACUAZIONE DEI LAVORATORI IN CASO DI PERICOLO GRAVE ED IMMEDIATO, DI SALVATAGGIO, DI PRONTO SOCCORSO E, COMUNQUE, DI GESTIONE DELL'EMERGENZA (***)		
RESPONSABILITÀ PER LA SICUREZZA	MOMENTI DI ATTUAZIONE	RIFERIMENTI NORMATIVI/ ALTRO
- Partecipare ad idoneo corso di formazione	Quando programmato	Art. 22 D.Lgs. 626/94 succ mod. Int
- Mettere in atto tutte le misure necessarie secondo le indicazioni del POS e PSC	In caso di emergenza	-

(\*\*\*) Quando e' previsto nei contratti di affidamento dei lavori che il datore di lavoro organizzi apposito servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori, secondo quanto sancito dall'articolo 4, comma 5, lettera a), del decreto legislativo 626/94 e succ. mod. ed int.(Art. 17 D.Lgs 494/96 e succ. mod. int)

RUOLO PER LA SICUREZZA: MEDICO COMPETENTE		
RESPONSABILITÀ PER LA SICUREZZA	MOMENTI DI ATTUAZIONE	RIFERIMENTI NORMATIVI/ ALTRO
- Individuare la necessità o meno per lo specifico cantiere di sottoporre i lavoratori a sorveglianza sanitaria	Prima dell'inizio dei lavori	Art. 16 D.Lgs. 626/94 succ mod. int
- Attenersi nel caso sia stata rilevata la necessità alle prescrizioni di legge	Durante l'esecuzione dell'opera	